SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. **46**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante integrazione all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di misure di limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle province di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 19;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dell'interno e dei beni e delle attività culturali e del turismo;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo, le Province, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori. Le misure possono essere adottate per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; gli eventuali proventi derivanti dalle misure considerate da questo comma sono destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali o alla promozione del turismo sostenibile nelle predette aree.

I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati, tenendo conto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla circolazione, devono assicurare misure alternative.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 1974, n. 223. Il testo dell'articolo 19, già modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, come ulteriormente modificato dal presente decreto , è il seguente:

«Art. 19. Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

a) alle strade statali;

b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;

c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;

d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;

e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;

f) alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed ai relativi impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica;

g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;

h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;

i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale.

A decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.

Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilità e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi ed i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo presidente, i relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti. I beni immobili che risultino non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della Provincia autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del Presidente della Provincia autonoma.

Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono così determinate per il periodo 1° luglio 1998-31 dicembre 1999:

a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera *b)*, la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse province;

b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse già previste, per ciascuna delle due province, nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, per quanto già non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e / o integrativi, da approvare con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000-2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi.

Relativamente al triennio 2000-2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilità, esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998.

Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente è applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.

I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.

Il prelievo di dette somme è effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.

Il pagamento delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo è effettuato con periodicità trimestrale.

Nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo, le Province, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori. Le misure possono essere adottate per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; gli eventuali proventi derivanti dalle misure considerate da questo comma sono destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali o alla promozione del turismo sostenibile nelle predette aree.

I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati, tenendo conto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla circolazione, devono assicurare misure alternative. ».

Note alle premesse:

– L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

– Il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto, è riportato nella nota al titolo.

– Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:

«Art. 107. Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

– Il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto, è riportato nella nota al titolo.

16G00055

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2016.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Federica GUIDI dalla carica di Ministro dello sviluppo economico e conferimento dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri dott. Matteo RENZI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 2014 recante nomina dei Ministri;

Viste le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Federica GUIDI dalla carica di Ministro dello sviluppo economico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Federica GUIDI dalla carica di Ministro dello sviluppo economico.

Art. 2.

Il dott. Matteo RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri, è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 905

16A02820

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 2016.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 11 aprile 2016 e scadenza 11 aprile 2024.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione Seconda del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana S.p.A., come modificato con delibera dell'assemblea di Borsa italiana del 22 luglio 2015 e approvato dalla Consob con delibera n. 19319 del 26 agosto 2015;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 31 marzo 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 69.282 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 11 aprile 2016 e scadenza 11 aprile 2024, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito «FOI ex tabacchi») pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A. e alla UniCredit S.p.A., nonché alla Banca Akros S.p.A. e alla Banca Sella Holding S.p.A., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«Information Memorandum» del 1° aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo:	1.000 milioni di euro
decorrenza:	11 aprile 2016
scadenza:	11 aprile 2024
interessi:	indicizzati all'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate l'11 aprile e l'11 ottobre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale:	calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI ex tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate l'11 aprile e l'11 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo:	da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 7 aprile 2016 con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore allo 0,40%
prezzo di emissione:	100%
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento:	11 aprile 2016

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Italia» in conformità e secondo le modalità descritte nell'«Information Memorandum» del 1° aprile 2016, citato nelle premesse.

Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi, una nei giorni 4, 5 e 6 aprile 2016 salvo chiusura anticipata (la «Prima Fase») e l'altra il 7 aprile 2016 (la «Seconda Fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella Prima Fase le categorie di investitori ammessi a partecipare sono persone fisiche comunque classificate e altri soggetti al dettaglio (con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto), oltre a intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase per conto di soggetti ammessi a questa stessa Prima Fase, come individuati alla sezione «DISTRIBUZIONE E MERCATO SECONDARIO» del citato «Information Memorandum» del 1° aprile 2016, mentre alla Seconda Fase potranno partecipare tutti e solo i soggetti non ammessi alla Prima Fase di distribuzione, come individuati alla medesima sezione dello stesso «Information Memorandum».

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà determinato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la Prima Fase del periodo di collocamento, essendo in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla medesima Fase, e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza sarà corrisposto un «premio di fedeltà» pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.

Art. 2.

Il periodo di collocamento relativo alla Prima Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 4 aprile 2016 e terminerà alle ore 17,30 del 6 aprile 2016, salvo chiusura anticipata che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (5 aprile 2016).

Dell'eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa italiana, entro le ore 13,00 del medesimo giorno 5 aprile 2016. Nel terzo giorno di collocamento (6 aprile 2016), la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, non prima delle ore 14,00 e previa analoga comunicazione al termine del secondo giorno di collocamento (5 aprile 2016).

Il periodo di collocamento relativo alla Seconda Fase avrà inizio alle ore 9,00 del 7 aprile 2016 e terminerà alle ore 11,00 del medesimo giorno.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 1.

È affidata alla Banca IMI S.p.A. e alla UniCredit S.p.A. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A.; è altresì affidato alla Banca Akros S.p.A. e alla Banca Sella Holding S.p.A. il compito di coadiuvare le predette banche nelle attività previste dall'«Information Memorandum». Con i medesimi istituti è concluso un «Accordo di sottoscrizione» in data 1° aprile 2016, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Banca IMI S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,04% suddiviso in parti uguali fra la Banca IMI S.p.A. e la UniCredit S.p.A.

0,01% suddiviso in parti uguali fra la Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A.

Tale commissione verrà corrisposta per il tramite della Banca IMI S.p.A. e della UniCredit S.p.A., in conformità a quanto stabilito dall'«Accordo di sottoscrizione».

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla Prima Fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo unico della finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 citato nelle premesse (il «Decreto Trasparenza»).

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare a questa Prima Fase, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella Prima Fase piuttosto che nella Seconda Fase, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal «Decreto Trasparenza»; citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 2 maggio 2016.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili.

Terminata la Seconda Fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'importo che l'Emittente intende offrire al termine della Seconda Fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario di mille euro, in conformità e secondo le modalità descritte nell'«Information Memorandum» del 1° aprile 2016, citato nelle premesse.

Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana S.p.A. citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione e della conseguente quotazione sul MOT, ai «BTP Italia» verrà assegnato un codice ISIN regolare all'inizio del periodo di collocamento, che sarà l'unico utilizzato per i titoli collocati nella Seconda Fase del periodo di collocamento. Inoltre, al fine di consentire il riconoscimento del «premio di fedeltà» di cui all'articolo 1 ai partecipanti ammessi alla Prima Fase, ai BTP Italia collocati nella Prima Fase verrà attribuito un codice ISIN speciale. Tale codice ISIN speciale verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verrà corrisposto, a scadenza, il «premio di fedeltà».

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto è di mille euro nominali durante la Prima Fase di collocamento e di centomila euro nominali durante la Seconda Fase di collocamento; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto e tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal “Coefficiente di Indicizzazione” (“CI”), calcolato sulla base dell’Indice “FOI senza tabacchi”, elaborato e pubblicato mensilmente dall’ ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il $\text{numero indice}_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il $\text{numero indice}_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L’importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all’art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest’ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI}, 1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un’unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI} - 1, 0]$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all’unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto “del pavimento” o “floor”). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all’unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest’ultimo sia superiore all’ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest’ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{\textbf{d,m}} = \text{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{NIfoi}_{m-2} - \text{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

$\text{Numero Indice}_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi_{m-3} è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi_{m-2} è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice "FOI senza tabacchi" dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice "FOI senza tabacchi" per il mese "m" non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\textbf{NIS}_{\textbf{m}} = \text{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\text{NIfoi}_{m-1}}{\text{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice "FOI senza tabacchi", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto "Indice Successivo") che succeda all'Indice "FOI senza tabacchi" con riferimento ai "BTP Italia". Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell' "Indice Successivo" rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'articolo 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo "reale" di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale nel corso della Prima Fase del periodo di collocamento e ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali nel corso della Seconda Fase; eventuali ordini o proposte di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Art. 7.

Il giorno 11 aprile 2016 la Banca d'Italia riceverà, da Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., l'importo corrispondente ai titoli rispettivamente collocati nelle due fasi.

A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 11 aprile 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'articolo 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare», alla data del 2 maggio 2016.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Art. 8.

Il direttore della Direzione II del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi all'anno finanziario 2016, faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2024, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «premio di fedeltà», di cui all'articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A02778

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 marzo 2016.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia ANEB» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002 con il quale l' "Istituto di psicoterapia ANEB" è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Milano, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad un trasferimento della sede principale di Milano da via Vittadini, 3 a via Verro, 44;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 settembre 2015;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca nella riunione del 24 febbraio 2016 trasmessa con nota prot. 671 del 1° marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

L' "Istituto di psicoterapia ANEB" abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Vittadini, 3 a via Verro, 44.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A02648

DECRETO 16 marzo 2016.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Zetema - Istituto di psicoterapia integrata e scienze umane» ad istituire e ad attivare nella sede di Caserta un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto "Zetema – Istituto di Psicoterapia Integrata e scienze Umane" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Caserta – via Clanio, 8 – p.co delle Magnolie - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 febbraio 2016 ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento in cui ha rilevato molteplici carenze strutturali quali l'assenza della validazione scientifica del modello presentato, l'assenza nel piano didattico della psicoterapia individuale e della supervisione integrata da docenti esterni al modello, nonché la mancanza di docenti universitari incardinati nell'organico della Scuola;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "Zetema – Istituto di Psicoterapia Integrata e scienze Umane" con sede in Caserta – via Clanio, 8 – p.co delle Magnolie - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A02649

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 30 marzo 2016.

Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro prot. n. 26035 del 15 marzo 2016;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore dell'Agenzia: REGGI

ALLEGATO *A*

denominazione	indirizzo	città	dati catastali			
			catasto	foglio	part	sub
Piazza d'Armi	Via delle Forze Armate	Milano	terreni	373	21	
			terreni	373	22	
			terreni	420	4	
			fabbricati	423	8	
			fabbricati	374	30	
			fabbricati	423	6	701
			fabbricati	373	17	dal sub 1 al sub 49
Magazzini di Baggio	Via delle Forze Armate	Milano	terreni	420	90	
			terreni	420	102	
			terreni	420	125	
			terreni	420	242	
			fabbricati	420	3	
			fabbricati	420	14	
			fabbricati	420	19	
			fabbricati	420	83	
			fabbricati	420	84	
			fabbricati	420	85	
			fabbricati	420	86	
			fabbricati	420	87	
			fabbricati	420	88	
			fabbricati	420	89	
			fabbricati	420	90	
			fabbricati	420	91	
			fabbricati	420	92	
			fabbricati	420	93	
			fabbricati	420	94	
			fabbricati	420	95	
			fabbricati	420	96	
			fabbricati	420	97	
			fabbricati	420	98	
			fabbricati	420	99	
			fabbricati	420	100	
			fabbricati	420	101	
			fabbricati	420	102	
			fabbricati	420	103	
			fabbricati	420	104	
			fabbricati	420	105	
			fabbricati	420	106	
			fabbricati	420	107	
			fabbricati	420	108	
			fabbricati	420	109	
			fabbricati	420	110	
			fabbricati	420	111	
			fabbricati	420	112	
			fabbricati	420	113	
			fabbricati	420	114	
			fabbricati	420	115	
			fabbricati	420	116	
			fabbricati	420	117	
			fabbricati	420	118	
			fabbricati	420	119	
			fabbricati	420	120	
			fabbricati	420	121	

			fabbricati	420	122	
			fabbricati	420	123	
			fabbricati	420	124	
			fabbricati	420	125	
			fabbricati	420	126	
			fabbricati	420	128	
			fabbricati	420	129	
			fabbricati	420	162	
			fabbricati	420	163	
			fabbricati	420	182	
			fabbricati	420	183	
			fabbricati	420	206	
			fabbricati	420	232	
			fabbricati	420	233	
			fabbricati	420	234	
			fabbricati	420	235	
			fabbricati	420	236	
			fabbricati	420	237	
			fabbricati	420	242	
			fabbricati	420	244	

16A02701

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 17 marzo 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Inovelon» – autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determina n. 423/2016).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale INOVELON - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21/11/2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/378/017 40 mg/ml- sospensione orale - uso orale - flacone (PET) 460 ml - 1 flacone + 2 siringhe.

Titolare A.I.C.: Eisai LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Eisai LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 febbraio 2016;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale INOVELON nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 40 mg/ml - sospensione orale - uso orale - flacone (PET) 460 ml - 1 flacone + 2 siringhe - AIC n. 038217170/E (in base 10) 14G9GL (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Inovelon è indicato come terapia aggiuntiva nel trattamento di crisi epilettiche associate a sindrome di Lennox-Gastaut, in pazienti di età pari o superiore a 4 anni.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale INOVELON è classificata come segue:

Confezione: 40 mg/ml - sospensione orale - uso orale - flacone (PET) 460 ml - 1 flacone + 2 siringhe - AIC n. 038217170/E (in base 10) 14G9GL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INOVELON è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02633

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vigamox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 422/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Vigamox;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 043884016;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 febbraio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VIGAMOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml - AIC n. 043884016 (in base 10) 19V7HJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Vigamox è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02635

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yaz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 421/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale YAZ;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 044426029;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 10-12 febbraio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YAZ nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 044426029 (in base 10) 1BCSTF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale YAZ è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02636

DETERMINA 17 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Yasmin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 420/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale YASMIN;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 038950034;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 10-12 febbraio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale YASMIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL - AIC n. 038950034 (in base 10) 154P4L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale YASMIN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 17 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02637

DETERMINA 18 marzo 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ikervis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 431/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Santen OY è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Ikervis;

Vista la determinazione n. 774/2015 del 15 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 25 giugno 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Santen OY ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC n. 044013011/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 febbraio 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IKERVIS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 1 mg/ml - collirio, emulsione - uso oftalmico - contenitore monodose (LDPE) - 30 contenitori monodose - AIC n. 044013011/E (in base 10) 19Z5GM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IKERVIS è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oculista (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 marzo 2016

Il direttore generale: PANI

16A02634

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Accord»

Estratto determina n. 395/2016 del 17 marzo 2016

Medicinale: OLANZAPINA ACCORD.

Titolare AIC: Accord Healthcare Limited - Sage House - 319, Pinner Road - North Harrow - Middlesex HA1 4HF - Regno Unito.

Confezioni:

041598018 - "2,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

041598020 - "2,5 mg compresse rivestite con film" 35 compresse in blister al/al

041598032 - "2,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister al/al

041598044 - "2,5 mg compresse rivestite con film" 70 compresse in blister al/al

041598057 - "5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

041598069 - "5 mg compresse rivestite con film" 35 compresse in blister al/al

041598071 - "5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister al/al

041598083 - "5 mg compresse rivestite con film" 70 compresse in blister al/al

041598133 - "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

041598145 - "10 mg compresse rivestite con film" 35 compresse in blister al/al

041598158 - "10 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister al/al

041598160 - "10 mg compresse rivestite con film" 70 compresse in blister al/al

041598210 - "20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

041598222 - "20 mg compresse rivestite con film" 35 compresse in blister al/al

041598234 - "20 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister al/al

041598246 - "20 mg compresse rivestite con film" 70 compresse in blister al/al

041598259 - "2,5 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister al/al

041598261 - "5 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister al/al

041598273 - "10 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister al/al

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg di olanzapina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina

Crospovidone

Idrossipropilcellulosa

Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:

Per 2,5 mg, 5 mg, 10 mg:

Ipromellosa (E464)

Macrogol

Titanio diossido (E171)

Polisorbato 80 (E433)

Per 20 mg:

Ipromellosa (E464)

Macrogol

Titanio diossido (E171)

Polisorbato 80 (E433)

Ferro ossido rosso (E172)

Produzione principio attivo:

Sito amministrativo:

Hetero Drugs Limited, "Hetero House", H. No. 8-3-166/7/1, Erragadda, Hyderabad - 500018 - India.

Sito produttivo:

Hetero Drugs Limited - S.Nos.213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal - Medak District, Andhra Pradesh - India.

Rilascio lotti:

Accord Healthcare Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Rilascio lotti/Controllo lotti:

Wessling Hungary, Kft. - H - 1047, Budapest, Fóti út 56 - Ungheria.

Controllo lotti:

Astron Research Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Pharmavalid Ltd. Microbiological Laboratory - Tátra u. 27/b, Budapest 1136 - Ungheria.

Produzione e confezionamento:

Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 457, 458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda,Tal. Sanand, Ahmedabad - 382210 - India.

Confezionamento Secondario:

Accord Healthcare Limited, Unit C & D, Homefield Business Park, Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP, United Kingdom.

Indicazioni terapeutiche:

Adulti:

Olanzapina Accord è indicata per il trattamento della schizofrenia.

Nei pazienti che hanno dimostrato risposta positiva al trattamento iniziale, il proseguimento della terapia con Olanzapina Accord consente di mantenere il miglioramento clinico.

Olanzapina Accord è indicata per il trattamento dell'episodio di mania da moderato a grave.

Nei pazienti in cui l'episodio maniacale ha risposto al trattamento con Olanzapina Accord, Olanzapina Accord è indicata per la prevenzione di nuovi episodi di malattia in pazienti con disturbo bipolare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

"2,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

AIC n. 041598018 (in base 10) 17PH22 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,09

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,29

Confezione:

"10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

AIC n. 041598133 (in base 10) 17PH5P (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 28,95

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,29

Confezione:

"5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al

AIC n. 041598057 (in base 10) 17PH39 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,48

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,15

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OLANZAPINA ACCORD è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02638

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Nomina degli esperti del Consiglio generale degli italiani all'estero

In data 7 marzo 2016 con decreto n. 46293 del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, on. Vincenzo Amendola, sono stati nominati n. 13 esperti in seno al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), ai sensi dell'art. 6 comma 1, della legge 368 del 6 novembre 1989.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/normativaconsolare/comitescgie

16A02608

Rilascio di *exequatur*

In data 23 febbraio 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Giacomo Gargano, console onorario della Repubblica del Sud Africa a Catania.

16A02609

Rilascio di *exequatur*

In data 14 marzo 2016 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor José Guillermo Bernos Robles, console generale della Repubblica del Perù a Torino.

16A02610

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 dicembre 2015 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro la stessa data. L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi, entrati in vigore entro il 15 dicembre 2015 ed i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 DICEMBRE 2015 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

	Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
1	27 novembre 2014, La Paz Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia per la realizzazione del programma denominato «Collaborazione al processo di miglioramento degli schemi di conservazione e di strategie di valorizzazione economica e sociale delle risorse fitogenetiche».	8 dicembre 2015

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

	Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
1	23 marzo 1998, Roma Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa. *Legge n. 76 del 20 marzo 2003* - Gazzetta Ufficiale *n. 91 del 18 aprile 2003*	11 agosto 2015 *Comunicato del 5 novembre 2015*
1	10 gennaio 2014, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA. *Legge n. 95 del 18 giugno 2015* - Gazzetta Ufficiale *n. 155 del 7 agosto 2015*	17 agosto 2015 *Comunicato del 5 novembre 2015*
2	8 novembre 2013, Astana Trattato per il trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan. *Legge n. 79 del 16 giugno 2015* - Gazzetta Ufficiale *n. 143 del 23 giugno 2015*	26 settembre 2015 *Comunicato del 16 ottobre 2015*
3	7 ottobre 2010, Roma Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese. *Legge n. 161 del 24 settembre 2015* - Gazzetta Ufficiale *n. 235 del 9 ottobre 2015*	13 dicembre 2015 *Comunicato del 9 dicembre 2015*

ALLEGATO

ACCORDO

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DELLA BOLIVIA

Per la realizzazione del programma denominato "COLLABORAZIONE AL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DEGLI SCHEMI DI CONSERVAZIONE E DI STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DELLE RISORSE FITOGENETICHE".

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri Boliviano, di seguito denominate congiuntamente "Le parti" e separatamente "La parte".

CONSIDERANDO i vincoli di reciproca amicizia sanciti dall'Accordo di Cooperazione Tecnica tra i due Governi, firmato a La Paz il 4 novembre 1986;

DESIDERANDO rafforzare lo sviluppo economico e sociale della Bolivia, attraverso il contributo al processo di miglioramento delle politiche di sviluppo rurale e la sicurezza alimentare, la creazione delle infrastrutture necessarie per migliorare le condizioni di vita della popolazione boliviana;

CONSIDERANDO che il Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia, con nota MPD VIPFE DGGFE UOI -002055/2011 del Ministero di Pianificazione dello Sviluppo, datata 17 agosto 2011, ha formalmente richiesto un credito di aiuto italiano finalizzato al rafforzamento del sistema delle risorse fitogenetiche dell'agro biodiversità.

PRENDENDO ATTO che il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del Governo della Repubblica Italiana ha espresso, in data 8 giugno 2012, parere favorevole alla concessione di un credito d'aiuto per un importo massimo di € 3.000.000,00 (euro tre milioni/00) ed un contributo a dono pari a € 60.000,00 (euro Sessantamila/00) per il finanziamento del Programma denominato "Collaborazione al processo di miglioramento degli schemi di conservazione e delle strategie di valorizzazione economica e sociale delle risorse fitogenetiche";

convengono quanto segue

Articolo 1
Struttura dell'accordo e definizioni

1 Il presente accordo si compone di 17 (diciassette) articoli e quattro allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo e che sono qui di seguito elencati:

Allegato 1: proposta di finanziamento;
Allegato 2: criteri di eleggibilità, clausole etiche, i principi generali del contratto;
Allegato 3: procurement table,
Allegato 4 procedure di gara

Le parole e gli acronimi usati nel testo hanno il seguente significato:

Accordo	Il presente accordo e i quattro (4) allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Ambasciata d'Italia	L'Ambasciata della Repubblica italiana nello stato Plurinazionale della Bolivia.
Artigiancassa	L'Istituzione Finanziaria Italiana (IFI) designata dal Governo della Repubblica Italiana per stipulare la Convenzione Finanziaria con il Ministero di Pianificazione dello Sviluppo dello Stato Plurinazionale della Bolivia.
Autorità boliviane competenti	Il Ministero di Pianificazione dello Sviluppo (MPD) dello Stato Plurinazionale della Bolivia è l'Autorità Competente per l'adempimento degli obblighi indicati nel presente Accordo sostenuti dalle altre Autorità Competenti del Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia indicate per lo scopo dell'Accordo. Il Ministero dello Sviluppo Rurale e Agricolo (MDRyT) dello Stato Plurinazionale della Bolivia, attraverso l'INIAF, è l'Autorità competente per l'implementazione delle attività previste dal Programma.
Autorità italiane competenti	Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) della Repubblica Italiana attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo DGCS è l'Autorità Competente Italiana per l'implementazione dell'Accordo, sostenuto dalle altre entità rappresentanti il Governo della Repubblica Italiana, indicate per lo scopo dell'Accordo.
Contratto/i commerciale/i	Contratto/i relativo/i alla realizzazione delle opere e/o la fornitura di beni e/o servizi connessi alla realizzazione del programma.
Convenzione finanziaria	Accordo tra l'istituzione finanziaria italiana (IFI), Artigiancassa S. p. A., che agisce per conto del creditore ed il debitore, con lo scopo di implementare il presente accordo.
Credito di aiuto	Il credito di aiuto concesso dal Governo della Repubblica Italiana al Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia.
Creditore	Il Governo della Repubblica Italiana
Debitore	Il Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia.
GRANT	L'importo concesso dal Governo della Repubblica Italiana al Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia per le attività di Assistenza Tecnica.
INIAF	Istituto Nazionale per l'Innovazione Agro-zootecnica e Forestale.
MDRyT	Ministero dello Sviluppo Rurale e Agricolo dello Stato Plurinazionale della Bolivia.
MPD	Ministero di Pianificazione dello Sviluppo del Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia.
UTL	Unità Tecnica Locale della Cooperazione Italiana in Bolivia. E' l'istituzione competente per veicolare l'assistenza tecnica italiana.
Visibilità	Insieme di azioni di pubblicità, informazione e comunicazione che rende il programma visibile e correttamente riconoscibile al pubblico.

Articolo 2

Obiettivo dell'accordo

Il presente accordo stabilisce gli obblighi reciproci delle Parti in relazione al finanziamento e alla realizzazione del Programma denominato "Collaborazione al processo di miglioramento degli schemi di conservazione e delle strategie di valorizzazione economica e sociale e delle strategie di valorizzazione economica e sociale delle risorse fitogenetiche" (di seguito "il Programma"). In particolare, l'Accordo stabilisce le modalità e le procedure per l'utilizzo del finanziamento, l'affidamento dei contratti, il monitoraggio, la valutazione e le attività di controllo che dovranno realizzarsi nel Programma.

Articolo 3

Finanziamento

1. Per il finanziamento del succitato Programma, il Governo della Repubblica Italiana concederà al Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia un credito d'aiuto per un importo non superiore a € 3.000.000,00 (Tre milioni/00 di Euro) ed un contributo a dono pari a € 60.000,00 (Sessantamila/00 Euro).

2. Il credito d'aiuto sarà utilizzato dal Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia per le spese delle opere e dell'acquisto di beni e servizi previsti per la realizzazione delle attività del Programma, come descritte nell'Allegato 1 al presente Accordo.

3. L'importo indicato al punto 1 del presente articolo è da intendersi come tetto massimo, che in nessun caso potrà essere superato.

Articolo 4

Descrizione del Programma e Piano Operativo

1. L'obiettivo principale del Programma è contribuire al processo di miglioramento delle politiche di sviluppo rurale e sicurezza alimentare della Bolivia, migliorando la qualità amministrativa e la gestione degli organi nazionali preposti alla gestione delle stesse.

2. Gli obiettivi specifici, i risultati attesi e le attività del Programma sono descritti nell'Allegato 1. Un Piano Operativo, da sottoporsi alla previa approvazione del MAECI-DGCS, dovrà identificare e dettagliare le attività da realizzare, i relativi costi delle singole spese per le opere e le forniture di beni e/o servizi, con la relativa suddivisione in lotti. Il Piano Operativo definirà i termini di riferimento della componente di assistenza tecnica prevista dal Programma, descritta nell'Allegato 1, e ogni altro aspetto secondo quanto prescritto dal presente Accordo e dall'Allegato 1. Ogni variazione al Piano Operativo dovrà essere anticipatamente approvata dal MAECI-DGCS.

Articolo 5

Istituzioni ed enti coinvolti nella realizzazione del Programma

1. La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo della Repubblica Italiana (MAECI-DGCS) ed i Ministeri per lo Sviluppo Rurale e Agricolo (MDRyT) e di Pianificazione dello Sviluppo (MPD) del Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia sono le autorità competenti delle Parti per le questioni attinenti all'implementazione del presente Accordo.

2. Oltre al MAECI-DGCS, MDRyT e al MPD, le principali istituzioni coinvolte alla realizzazione del Programma sono:

2.1. Per la parte italiana:
- Artigiancassa, nominata dal Governo della Repubblica Italiana per concedere e gestire la concessione del credito d'aiuto, che agisce come Finanziatore firmando per la Parte italiana la Convenzione Finanziaria;
- L'Ambasciata d'Italia in Bolivia e la UTL di La Paz, che agiscono localmente per conto del MAECI-DGCS.

2.2. Per la parte boliviana:
- L'INIAF, che sarà la controparte diretta del MAECI-DGCS responsabile della esecuzione del Programma subordinato al MDRyT.

Articolo 6

Obblighi delle parti

1. Il Governo della Repubblica Italiana si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo e, in particolare, a mettere a disposizione l'importo indicato all'articolo 3.1. Il MAECI-DGCS porrà a disposizione un contributo a dono pari a € 60.000,00 (Sessantamila Euro) per attività di assistenza tecnica e monitoraggio, come descritto nel piano finanziario di cui all'Allegato 1; tale fondo sarà direttamente gestito dal MAECI-DGCS in conformità alle procedure e ai regolamenti interni in vigore.

2. Il Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia si impegna ad ottemperare a tutti i doveri derivanti dal presente Accordo e, in particolare, a:

   a) Assicurare la realizzazione del Programma conformemente alle disposizioni del presente Accordo, in quanto responsabile dell'uso dei fondi del credito d'aiuto, dell'affidamento e della gestione dei contratti e della realizzazione e supervisione delle attività;
   b) Assicurare la disponibilità delle infrastrutture, uffici e attrezzature, al fine di raggiungere gli obiettivi del programma. La preparazione di un piano d'acquisto per l'intera iniziativa sarà prevista nel Piano Operativo;
   c) Assicurare la pronta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per coprire i costi di investimento e di esecuzione delle attività non finanziate dal credito di aiuto;
   d) Assicurarsi che l'INIAF applichi la legge boliviana vigente in materia di affidamento di contratti pubblici, nel rispetto dei criteri di eleggibilità, clausole etiche, principi generali del contratto indicati nell'Allegato 2, e secondo quanto previsto dall'Allegato 3;
   e) Assicurare che il personale del MAECI-DGCS abbia accesso alle aree e alla documentazione tecnica del Programma allo scopo di garantire le attività di

controllo, monitoraggio e valutazione. L'INIAF dovrà a tal fine conservare copia della documentazione relativa alla documentazione di gara e ai contratti - compresi gli originali delle offerte pervenute - e ogni successivo documento, compresa la corrispondenza inerente la gestione degli stessi per almeno cinque anni successivi alla conclusione del Programma.

Articolo 7

Realizzazione del programma e le procedure di affidamento dei contratti

1. Successivamente alla firma del presente Accordo e al completamento delle rispettive procedure interne delle parti, il MPD e Artigiancassa firmeranno una Convenzione Finanziaria relativa all'intero importo - indicato nell'articolo 3.1 - del credito di aiuto concesso dal Governo della Repubblica Italiana per i costi delle opere e l'acquisto di beni e servizi previsti per la realizzazione delle attività del Programma. La Convenzione Finanziaria stabilirà il quadro legale tra il creditore e il debitore e includerà le disposizioni del presente Accordo specificando i termini e le condizioni del credito di aiuto e le procedure per l'erogazione e la restituzione dei fondi.

2. L'INIAF realizzerà il Programma, in particolare predisponendo e gestendo le procedure di affidamento dei contratti, eseguendo e realizzando il monitoraggio delle attività, supervisionando le opere e le forniture di beni e servizi come previste nell'Allegato 1.

3. Le procedure di contrattazione per l'aggiudicazione e la fornitura di beni e servizi saranno affidate attraverso processi di gara regolati dalle leggi vigenti nell'ordinamento giuridico boliviano in materia di affidamento di contratti pubblici e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano e delle disposizioni di cui agli Allegati 2,3 e 4.

4. Le procedure di gara verranno esperite in Bolivia dall'INIAF seguendo le procedure indicate nell'Allegato 4.

5. La quota percentuale delle spese a valere sul credito di aiuto che possono essere compiute in loco e/o in altri Paesi in via di sviluppo e/o in Paesi membri della OCSE per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di altri beni e servizi, potrà rappresentare il 100% dell'importo totale del finanziamento.

6. Tutti i contratti devono essere sottoscritti in boliviani in base alla normativa legale vigente. Per ogni contratto l'Ente Esecutore invierà al MAECI-DGCS, tramite l'Ambasciata d'Italia a La Paz, una nota con il suo equivalente in euro calcolato sulla base del cambio ufficiale stabilito dalla Banca Centrale della Bolivia per la data di trasferimento di ogni versamento effettuato sul conto dedicato al Programma presso il Conto Unico del Tesoro.

7. Le spese di importazione di apparecchiature, macchinari, attrezzature e materiali, sostenute dal Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia a valere del credito di aiuto, beneficeranno delle esenzioni dei diritti doganali e di ogni altra imposta, tassa o tributo, come disposto dall'Accordo di Cooperazione Tecnica tra i due Governi, firmato a La Paz il 4 Novembre 1986.
8. Una valutazione dei risultati conseguiti dal Programma sarà effettuata congiuntamente da MAECI-DGCS e INIAF, a conclusione dello stesso.

Articolo 8

Termini, condizioni e procedure di esborso del credito di aiuto

1. Il credito d'aiuto avrà un livello di concessionalità pari all'80%. I termini e le condizioni finanziarie del credito di aiuto corrispondenti al livello di concessionalità pari all'80% sono per l'anno 2014 i seguenti: tasso di interesse annuale 0,00% e durata 40 anni di cui 31 di grazia. Le condizioni finali verranno determinate al momento della firma della Convenzione Finanziaria.
2. Le procedure per l'erogazione del credito d'aiuto saranno dettagliate nella Convenzione Finanziaria, sulla base delle disposizioni generali di seguito riportate. Artigiancassa erogherà direttamente i fondi sul conto specifico aperto per il Programma, in tre tranche successive, come segue:
   a) la prima tranche di € 1.067.523,78 (Un Milione Sessantasettemila Cinquecentoventitre e Settantotto Centesimi di Euro) sarà erogata in seguito: 1) all'entrata in vigore del presente Accordo, b) alla firma della Convenzione Finanziaria, 2) all'approvazione del MAECI-DGCS del Piano Operativo e 3) alla comunicazione da parte del MDRyT/INIAF dell'apertura e delle coordinate del conto di accreditamento dedicato;
   b) la seconda tranche di € 1.076.581,22 (Un Milione Settantaseimila Cinquecentottantuno e Ventidue Centesimi di Euro) sarà erogata da Artigiancassa previa presentazione di un rapporto tecnico e finanziario sullo stato di avanzamento del Progetto, certificato da una società di *auditing*: la richiesta di erogazione della seconda tranche potrà essere presentata quando il MDRyT/INIAF avrà erogato, per il pagamento dei contratti di lavori e/o forniture di beni e/o servizi a valere del credito d'aiuto, un importo pari all'60% della prima tranche. Il predetto rapporto dovrà essere approvato dal MAE-DGCS, per la parte tecnica, e da Artigiancassa, per la parte finanziaria. A tal fine, la società di *auditing* dovrà eseguire i controlli previsti all'art. 9.
   c) la terza tranche di € 855.895,00 (Ottocentocinquantacinquemila Ottocentonovantacinque Euro) sarà erogata con le medesime modalità della seconda, ferma restando la necessità che il rapporto tecnico e finanziario, certificato da una società di *auditing*, concerna l'erogazione, per il pagamento dei contratti di lavori e/o forniture di beni e/o servizi a valere del credito d'aiuto, del restante 40% della prima tranche e di un importo pari al 60% della seconda tranche.

Il Governo della Repubblica Italiana si riserva il diritto di decurtare le tranche successive alla prima di quegli importi che il MDRyT/INIAF non avrà utilizzato in conformità al presente Accordo, al Piano Operativo e alle disposizioni previste nella documentazione delle procedure di gara e nei contratti cui il MAECI-DGCS avrà rilasciato la propria "no objection"; la non conformità nell'utilizzo dei fondi potrà risultare dal rapporto della società di *auditing* e/o dalle verifiche operare dal MAECI-DGCS e/o da Artigiancassa.

3. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività, il MDRyT/INIAF dovrà presentare un rapporto tecnico e finanziario, certificato dalla società di *auditing*, concernente i fondi complessivamente erogati da Artigiancassa e, secondo le risultanze del predetto rapporto, contestualmente restituire le somme non utilizzate. Tale rapporto dovrà essere approvato dal MAE-DGCS, per la parte tecnica, e da Artigiancassa, per la parte finanziaria. Il Governo della Repubblica Italiana potrà richiedere la restituzione di quelle somme che il MDRyT/INIAF non ha utilizzato in conformità al presente Accordo, al Piano Operativo e alle disposizioni previste nella documentazione delle procedure di gara e nei contratti a cui il MAECI-DGCS avrà rilasciato la propria "no

objection"; la non conformità nell'utilizzo dei fondi potrà risultare dal rapporto della società di *auditing* e/o dalle verifiche operate dal MAECI-DGCS e/o da Artigiancassa.

Articolo 9

Auditing

1. Il Debitore selezionerà una primaria società di *auditing*, con esperienza internazionale, cui affiderà l'incarico di verificare e certificare la regolarità della documentazione tecnica e amministrativo-finanziaria relativa alla realizzazione del Programma. In particolare la società di *auditing* dovrà verificare i contratti per lavori e/o forniture di beni e/o servizi e la relativa documentazione amministrativa (fatture, bolle di spedizione, ecc.); dovrà inoltre essere verificata *ex post* la correttezza delle procedure di *procurement* in accordo a quanto previsto nell'Allegato 3.

2. Prima della firma, il contratto da stipularsi tra il Debitore e la società di *auditing* selezionata dovrà essere sottoposto all'approvazione del MAECI-DGCS. A tal fine, il Debitore dovrà trasmettere al MAECI-DGCS la documentazione concernente la procedura di selezione della società di *auditing*, la copia del contratto e la documentazione attestante la congruità dell'importo del contratto rispetto ai prezzi di mercato.

3. Il formato standard del rapporto tecnico e finanziario, elaborato dalla società di *auditing* e che certifica la documentazione presentata dal Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia, dovrà essere approvato dal MAECI-DGCS.

4. L'attività di *auditing* concernerà la regolarità e la conformità alle disposizioni del presente Accordo, ai contratti stipulati ed alla relativa documentazione amministrativa di ogni transazione finanziaria afferente al Progetto. I rapporti di *auditing* di cui all'articolo 8, comma 2, devono essere approvati da Artigiancassa e dal MAECI-DGCS prima della successiva erogazione.

Articolo 10

Monitoraggio durante la realizzazione del Programma

1. Il MAECI-DGCS si riserva il diritto di verificare la realizzazione del Programma e l'uso trasparente, efficiente ed efficace dei fondi concessi dal Governo della Repubblica Italiana. Le predette attività di controllo potranno essere eseguite in Italia e in loco attraverso specifiche missioni da parte del personale del MAECI-DGCS e dell'Ambasciata d'Italia a La Paz/UTL La Paz.

2. Le attività di controllo sugli esborsi sono affidate ad Artigiancassa.

3. Per facilitare i controlli previsti al punto 1 del presente articolo, l'INIAF dovrà produrre rapporti tecnici e finanziari annuali concernenti lo stato di avanzamento del Programma.

4. Le Parti effettueranno almeno quattro incontri bilaterali di valutazione dello stato di avanzamento del Programma, con le modalità previste dal Piano Operativo.

5. L'INIAF, tramite i propri uffici tecnici, dovrà assicurare il monitoraggio continuo sull'implementazione del Programma.

6. Il coordinatore del Programma redigerà rapporti semestrali sullo stato di avanzamento del Programma, secondo le modalità previste nel Piano Operativo, che trasmetterà all'INIAF e all'Ambasciata d'Italia a La Paz, per il successivo inoltro al MAECI-DGCS.

Articolo 11

Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore

1. Nei casi d'impedimento alla realizzazione del Programma dovuti a cause di forza maggiore riconosciute da entrambe le Parti (come, ad esempio, conflitti armati, inondazioni, incendi, tifoni, maremoti, terremoti e altre calamità naturali, scioperi, imprevedibili difficoltà nei trasporti, disordini all'ordine pubblico e altre cause) o in caso di pericolo o particolari situazioni di insicurezza per il personale espatriato, si applicheranno le seguenti disposizioni:

   a) Nel caso in cui la durata dell'impedimento alla realizzazione del Programma sia inferiore a dodici mesi, le attività del Programma saranno sospese e i fondi non ancora erogati allo Stato Plurinazionale della Bolivia o erogati e non spesi - fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 - saranno mantenuti fino alla cessazione dell'impedimento e all'autorizzazione da parte del MAECI-DGCS alla ripresa delle attività.
   b) Nel caso in cui la durata dell'impedimento sia superiore a dodici mesi, le Parti sono obbligate a decidere la destinazione dei fondi residui non erogati allo Stato Plurinazionale della Bolivia o erogati e non spesi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.

2. Le attività del Programma non compromesse dagli impedimenti potranno continuare la loro realizzazione e i fondi ad esse destinati rimarranno disponibili.

Articolo 12

Emendamenti all'accordo

1. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente dalle Parti firmatarie mediante scambio di note verbali.

2. Le modifiche così concordate entreranno in vigore alla data della nota verbale di risposta.

Articolo 13

Soluzione delle controversie

Ogni controversia tra le Parti in relazione alla realizzazione del Programma e all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sarà risolta con consultazioni e negoziati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 14

Denuncia dell'accordo

1. Il MAECI-DGCS si riserva il diritto di porre termine all'accordo e di sospendere l'erogazione dei fondi nei seguenti casi:

   - evidenti, immotivati e prolungati ritardi nella realizzazione del Programma;
   - qualora i fondi fossero destinati ad attività diverse da quelle previste dal Programma;
   - accertate gravi irregolarità nella gestione dei fondi;
   - mancata od errata rendicontazione contabile del finanziamento.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica al Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i fondi erogati allo Stato Plurinazionale della Bolivia e non spesi dovranno essere restituiti al Governo della Repubblica Italiana entro sei mesi dall'efficacia della denuncia.

4. In caso di inadempienza al presente accordo da parte della Cooperazione Italiana, che comprometta la realizzazione dello stesso, lo Stato Plurinazionale della Bolivia potrà realizzare presso le sedi pertinenti la rispettiva denuncia, che avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica al Governo della Repubblica italiana.

Articolo 15

Visibilità

1. Il Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia si impegna ad assicurare adeguata visibilità al Programma, in ogni forma possibile, in ogni documento ufficiale, in ogni evento e in ogni attività legati al Programma.

2. Il logo della Cooperazione Italiana dovrà essere utilizzato in ogni pubblicazione, video e altro materiale multimediale prodotto nell'ambito del Programma e con il finanziamento oggetto del presente Accordo e, comunque, in ogni evento e in ogni attività relativa al Programma.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste nel quadro dell'ordinamento giuridico.

Articolo 17
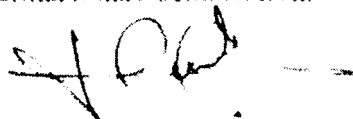
Durata dell'accordo

Il presente Accordo resterà in vigore per tutta la durata del credito.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a La Paz, il 27 NOV 2014, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Da parte del Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia

Il Ministro degli Affari Esteri

Da parte del Governo della Repubblica Italiana
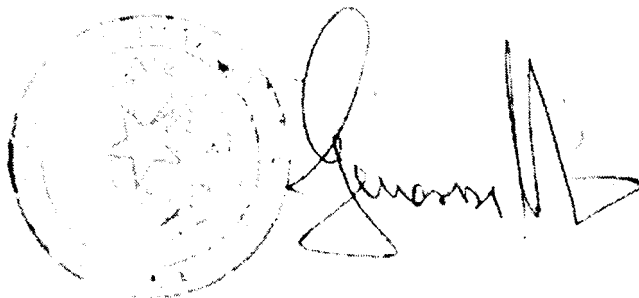
L'Ambasciatore d'Italia a La Paz

AMBASCIATA D'ITALIA
LA PAZ

VISTO
PER FOTOCOPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
La Paz 28 NOV. 2014

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presenta i suoi complimenti all'Ambasciata dello Stato Plurinazionale della Bolivia ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo intergovernativo per la realizzazione del programma "Collaborazione al processo di miglioramento degli schemi di conservazione e di strategie di valorizzazione economica e sociale delle risorse fitogenetiche", firmato a La Paz il 27 novembre 2014.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.16 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha l'onore di chiedere di essere informato sull'espletamento delle procedure interne da parte dello Stato Plurinazionale della Bolivia.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata dello Stato Plurinazionale della Bolivia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 07 AGO 2015

All'Ambasciata dello Stato Plurinazionale della Bolivia

Via Brenta, 2A

00198 Roma

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GM-DGAJ-UAJ-Cs-3178/2015

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – Dirección General de Asuntos Jurídicos – saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de la República Italiana en el Estado Plurinacional de Bolivia, con relación al Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República Italiana para la realización del Programa denominado "Colaboración al Proceso de Mejoramiento de los Esquemas de Conservación y de las Estrategias de Valorización Económica y Social de los Recursos Fitogenéticos de la Agrobiodiversidad", suscrito el 27 de noviembre de 2014, en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.

Al respecto, se comunica que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 16 del referido Acuerdo Internacional, mediante Ley N° 679 de 30 de abril de 2015, internalizó dentro su ordenamiento jurídico, dicho Instrumento, cumpliendo así con los requisitos exigidos para su Entrada en Vigor. Se adjunta, copia legalizada de la citada Disposición Legal.

Del mismo modo, se agradecerá a vuestra Representación Diplomática, comunicar oficialmente a esta Cartera de Estado, el cumplimiento de los procedimientos internos por la República Italiana.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES – Dirección General de Asuntos Jurídicos – hace propicia la oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada de la República Italiana en el Estado Plurinacional de Bolivia, las seguridades de su más distinguida consideración.

La Paz, 4 de diciembre de 2015

A la Honorable:
EMBAJADA DE LA REPUBLICA ITALIANA EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.

Cc. Archivo

LEY N° 679

Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia

LEY DE 30 DE ABRIL DE 2015

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A :

Artículo Único. De conformidad con el Artículo 158, Parágrafo I numeral 14, de la Constitución Política del Estado, y Artículo 37 de la Ley N° 401 de 18 de septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el Acuerdo entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de la República Italiana para la realización del programa denominado "Colaboración al Proceso de Mejoramiento de los Esquemas de Conservación y de las Estrategias de Valorización Económica y Social de los Recursos Fitogenéticos de la Agrobiodiversidad", suscrito el 27 de noviembre de 2014, en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince.

Fdo.H. José Alberto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

Fdo. H. Victor Ezequiel Borda Belzu
PRESIDENTE EN EJERCICIO
CÁMARA DE DIPUTADOS

Fdo. H. Rubén Medinaceli Ortiz
SENADOR SECRETARIO

Fdo. H. María Argene Simoni Cuellar
SENADORA SECRETARIA

Fdo. H. Ginna María Torrez Saracho
DIPUTADA SECRETARIA

Fdo. H. A. Claudia Tórrez Diez
DIPUTADA SECRETARIA

Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de abril del año dos mil quince.

FDO. EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Fdo. David Choquehuanca Céspedes
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
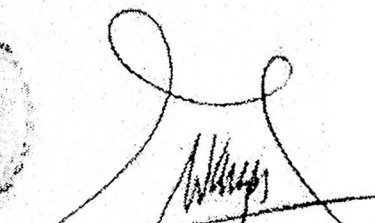
Fdo. Juan Ramón Quintana Taborga
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

Fdo. María Alexandra Moreira Lopez
MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Fdo. Nemesia Achacollo Tola
MINISTRA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

01 DIC. 2015

Norberto Vargas Cruz
JEFE UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL
PRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

16A02627

Rilascio di *exequatur*

In data 16 marzo 2016 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Shinichi Nakatsugawa, console generale del Giappone in Milano.

16A02628

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Larnaca (Cipro)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Vittorio Mantovani, Console onorario in Larnaca (Cipro), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

A) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

B) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

C) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

D) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

E) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nicosia;

F) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nicosia;

G) vidimazioni e legalizzazioni;

H) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

I) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A02629

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Limassol (Cipro)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis;

Decreta:

Il sig. Andreas Zenonos, Console onorario in Limassol (Cipro), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

A) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

B) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

C) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

D) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

E) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nicosia;

F) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nicosia;

G) vidimazioni e legalizzazioni;

H) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

I) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nicosia della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Nicosia;

J) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A02630

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Aalborg (Danimarca).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Omissis;

Decreta:

La sig.ra Benthe Thrysoe Volpi, Vice Console onorario in Aalborg (Danimarca), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Danimarca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A02631

Entrata in vigore del Trattato tra Italia e Montenegro, aggiuntivo alla convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Podgorica il 27 luglio 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 63 del 6 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 2015.

In conformità al suo articolo 6, comma 1, il Trattato è entrato in vigore il giorno 9 agosto 2015.

16A02632

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Civitaluparella.

Il Comune di Civitaluparella (CH), con deliberazione n. 29 del 20 dicembre 2015, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell' 11 marzo 2016, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Antonio Addante, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A02607

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-080) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00